



COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322/885501
Fax 0322/858042

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

N. 2559 Reg. Ord.
N. 5764 Prot.

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori e bottiglie di vetro e lattine fuori dai pubblici esercizi e dalle aree destinate alla somministrazione in concomitanza con eventi e manifestazioni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con circolare nr. 555/OP/001991/2017/1 del 7/06/2017 ha impartito direttive inerenti l'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

CONSIDERATO CHE nel periodo estivo si terranno eventi e manifestazioni pubbliche che presumibilmente richiameranno una enorme affluenza di pubblico;

RITENUTO che durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associate al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva possa far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO peraltro plausibile che parte dei partecipanti possa giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento che vieti l'utilizzo dei suddetti contenitori costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti antisociali e di rispetto del decoro pubblico;

ATTESA la necessità di impedire qualsivoglia rischio alla pubblica incolumità determinato da uno scorretto utilizzo di bottiglie o altri contenitori in vetro e lattine;

VISTI gli articoli 13 e 20 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m. e i.;

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato dal decreto- legge 23 Maggio 2008, n.92 convertito nella legge n.125 del 24 Luglio 2008 e s.m.e.i.;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

per i motivi in premessa indicati,

ORDINA

In occasione di eventi , spettacoli, manifestazioni (anche di natura sportiva e/o commerciale) è vietato:

- ❖ vendere per asporto bevande in bottiglie o altri contenitori di vetro, nonché in lattina;
- ❖ utilizzare bottiglie e contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche;
- ❖ a chiunque di introdurre bevande in bottiglie di vetro ed in lattine , già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione /eventi.

Il consumo di bevande in area pubblica deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le stesse sono state versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell'area di svolgimento della manifestazione, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione avvenga:

- nelle aree appositamente predisposte dagli organizzatori dell'evento in oggetto;
- all'interno dei locali, delle pertinenze o nelle aree pubbliche esterne legittimamente autorizzate all'occupazione suolo pubblico, del pubblico esercizio.

In questo ultimo caso il titolare o suo delegato alla somministrazione è responsabile del controllo del mantenimento delle bottiglie e delle lattine all'interno dell'area di mescolata.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 e 7-bis del decreto Legislativo n. 267/2000 s.m.i..

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza

DISPONE

- a) Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line comunale e sul sito web del Comune;
- b) Che copia della presente ordinanza venga consegnata a mano a tutti gli esercizi pubblici ed agli operatori su aree pubbliche autorizzati;
- c) che la presente ordinanza venga inviata per i provvedimenti di competenza:
 - Prefetto Novara
 - Comando Stazione Carabinieri Momo,
 - All'ufficio Polizia Locale di Suno

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso :

- a) al Tribunale amministrativo regionale di Torino entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971, n.1034);
- b) al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dall'avvenuta comunicazione oppure da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Suno, lì 5 agosto 2017



IL SINDACO
(GIULIANI Riccardo)